

CXXXVI.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1873

Presidenza **TORREARSA.**

SOMMARIO — *Congedi — Messaggio del Presidente della Camera Elettiva — Seguito della discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali della truppa ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — Proposta di aggiunta della Commissione allo specchio numero 18, approvata — Approvazione dello specchio N. 18 — Considerazioni del Senatore Durando (della Commissione) e proposta sull'articolo 8 accettata dal Ministro della Guerra — Dichiarazioni del Ministro — Approvazione dell'art. 8 ed ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1853, sull'avanzamento dell'esercito — Schiarimenti e raccomandazioni del Senatore Mezzacapo, Relatore — Risposta del Ministro — Suggerimenti del Senatore Menabrea — Approvazione dell'articolo unico del progetto ministeriale — Discussione del progetto di legge per riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena — Approvazione degli articoli dall' 1 al 4 inclusivo — Avvertenza del Senatore Trombetta sull'articolo 5 — Schiarimenti del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 5 e 6, ultimo del progetto — votazione a squittinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi — Discussione del progetto di legge per la estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici — Raccomandazioni del Senatore Mamiani, Relatore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo 1 — Dubbi e schiarimenti chiesti dal Senatore Ferraris all'articolo 2, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Mauri — Replica del Senatore Ferraris e controreplica del Ministro — Approvazione dell'art. 2 — Istanza del Senatore Panattoni al Ministro sull'articolo 3, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli dal 4 al 9 inclusivo — Presentazione di 3 progetti di legge di cui è accordata l'urgenza — Risultato dello squittinio sopra le ultime quattro leggi discusse.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: i Senatori Arese, Musio e Di Castagnetto di un mese per motivi di salute, il Senatore Gallotti di 15 giorni per affari privati, e il Senatore Bellavitis di 15 giorni per ragioni d'ufficio, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si darà lettura di un Messaggio

del Presidente della Camera elettiva, col quale viene trasmesso alla Presidenza il progetto di legge per la facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei Comuni contermini.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

« Roma, 14 giugno 1873.

» Il sottoscritto pregiasi trasmettere a V.E. l'unito progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati, e da questa approvato nella seduta di oggi con preghiera di comunicarlo al Senato del Regno, da Lei sì degnamente presieduto.

Il Presidente della Camera
G. BIANCHERI. »

A. S. E. *il Presidente del Senato.*

Seguito della discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa, ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Nella seduta precedente restò sospeso lo specchio N. 18.

Prego gli onorevoli componenti la Commissione a prendere il loro posto, e l'onorevole Relatore a riferire sulle disposizioni prese intorno al detto specchio.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. L'onorevole Ministro della Guerra, questa mattina, nella riunione della Commissione, ha proposto, a riguardo della preghiera fatta nella seduta di sabato dall'onorevole Senatore Trombetta, di aggiungere, come annotazione allo specchio numero 18, la seguente disposizione:

« All' ufficiale istruttore compete un soprassoldo fisso annuo di Lire 600.

» Compete un soprassoldo fisso annuo di lire 300 tanto all'ufficiale sostituto istruttore, quanto all'ufficiale appartenente ad un corpo dell'esercito che sia incaricato, con Regio Decreto, col titolo di sostituto istruttore aggiunto di supplire all'occorrenza l'ufficiale istruttore.»

Debbo dichiarare che la Commissione ha di buon grado accettata questa aggiunta fatta dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura della proposta fatta dall'onorevole signor Ministro e accettata dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Non avendo fatto una formale proposta, ma solo una preghiera, io accetto con riconoscenza l'aggiunta che propone l'onorevole Ministro della Guerra, per quanto debba dichiarare che maggiori erano le mie speranze.

PRESIDENTE. Essendo rimasto sospeso lo specchio, lo metterò ai voti insieme all'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, ed accettata dalla Commissione. Ne darò lettura.

N. 18.
Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale del tribunale supremo di guerra e dei tribunali militari.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	
Avvocato generale	12000	
Sostituto avvocato generale	di 1 ^a classe	8000
	di 2 ^a classe	7000
Avvocato fiscale	di 1 ^a classe	6000
	di 2 ^a classe	5000
	di 3 ^a classe	4000
Sostituto avvocato fiscale	di 1 ^a classe	3500
	di 2 ^a classe	3000
	di 3 ^a classe	2500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori	Assegnamenti del grado nella fanteria	
Segretari principali	di 1 ^a classe	4500
	di 2 ^a classe	4000
Segretari	di 1 ^a classe	3500
	di 2 ^a classe	3000
Sostituti segretari	di 3 ^a classe	2500
	2000
Sostituti segretari aggiunti	1500

Ora rileggo l'aggiunta:

(Vedi sopra.)

Chi approva lo specchio numero 18 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora in discussione l'articolo 8 che fu pure rimandato alla Commissione.

Senatore DURANDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Presidente della Commissione.

Senatore DURANDO. Ricorderò al Senato quali furono i motivi che lo indussero ieri l'altro a deferire nuovamente all'esame della Commissione l'art. 8, il quale determinava che l'esecuzione e di questa legge venisse fissata al 1. gennaio 1874.

Però gli onorevoli Ministri delle Finanze e della Guerra si opposero, proponendo una formola, la quale lasciava indeterminato il tempo in cui questa legge dovesse andare in vigore.

La Commissione non poté accettare questa formola, e, come ricorda il Senato, questa opinione fu validamente appoggiata da valenti oratori.

In questa discrepanza di opinioni, il Senato credette di deferire la questione nuovamente alla Commissione, affinché, conferendo coll'onorevole signor Ministro della Guerra, si potesse venire all'appianamento di questa vertenza.

Varie soluzioni si presentavano: si poteva anche sopprimere l'articolo: si poteva differire l'esecuzione della legge al primo luglio del 1874; la si poteva protrarre fino al 1° gennaio del 1875. Anzi, a questa opinione pareva anche accedere l'onorevole Ministro della Guerra. Tuttavia, esaminando meglio la questione, parve che ciascuna di tali soluzioni portasse seco gravi inconvenienti. Senonchè, considerata la cosa sotto i diversi aspetti, la Commissione avvertì che l'onorevole Ministro delle Finanze faceva notare nella precedente tornata, che l'esecuzione di questa legge, più o meno immediata, dipendeva specialmente dal fatto che attualmente pende nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge finanziario, mercè del quale, quando venisse approvato, i mezzi di sopperire alle spese sarebbero trovati.

Questo era il punto su cui si appoggiavano gli onorevoli Ministri delle Finanze e della Guerra. Allora la Commissione, ponderando questo fatto, venne nella persuasione che sarebbe molto più naturale che si desse campo

all'altro ramo del Parlamento di discutere, respingendo o votando la proposta di questo nuovo accrescimento di spese.

Per tal guisa il Senato, con maggiore cognizione di causa avrebbe potuto anch'egli lasciare la data presente, od accettare quell'altra qualunque che venisse proposta; prendere insomma quella deliberazione che avrebbe creduto più conveniente.

L'onorevole Ministro della Guerra per altra parte si è riservato il diritto di fare all'altro ramo del Parlamento quelle proposte di varianti che avrebbe credute utili, sia di mantenere l'antica data o di adottarne una nuova, od anche di ammettere la formola di un differimento direi quasi indefinito.

La Commissione adunque, d'accordo coll'onorevole Ministro della Guerra, vi proporrebbe di votare l'articolo 8 qual è attualmente proposto. Siccome noi abbiamo ancora da tenere alcune sedute per l'esame del bilancio del 1873, se la data del 1° gennaio 1874 non è accettata dall'altro ramo del Parlamento, sia che non voglia accrescere le spese, sia per qualunque altra ragione, quell'articolo ritornerà al Senato, e allora esso potrà prendere una più matura decisione, in seguito al risultato della deliberazione dell'altro ramo del Parlamento.

Per conseguenza, io concludo pregando l'onorevole Presidente a voler mettere in votazione l'articolo quale è proposto dalla Commissione, colle riserve fatte dal signor Ministro della Guerra, e che ho poc'anzi accennate.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Presidente della Commissione, il Ministero non dissente che sia votato l'articolo come era già nel suo progetto, cioè che l'epoca in cui deve andare in vigore la presente legge, sia stabilita al 1° gennaio 1874, con riserva però di presentare la motivazione di questo voto all'altro ramo del Parlamento e vedere se sarà il caso di variare tale data.

In questa circostanza mi consenta il Senato alcuni minuti di sua benevola attenzione, occorrendomi di dare alcune spiegazioni intorno all'a necessità in cui si trovò il Ministero, di proporre una modificazione a quest'articolo.

Il Senato sa che, fino dal 1870, fu presentato il progetto di legge per le basi generali dell'ordinamento dell'esercito, progetto che fu

lungamente discusso dal Senato, e da esso modificato e migliorato in alcune parti.

Questo progetto che fu votato dal Senato nel marzo del 1871 e nel giugno seguente approvato pure dall'altro ramo del Parlamento, ebbe poi effetto di legge il 19 luglio 1871.

Primeggiavano allora due quistioni capitali; l'una finanziaria, l'altra puramente militare. D'accordo l'intero Gabinetto, aveva convenuto che per una valida difesa dello Stato era necessario di organizzare l'esercito su queste basi: divisione di tutte le forze in due parti principali: l'esercito di prima linea forte almeno di 300 mila uomini; e l'esercito di seconda linea, o milizia, forte di 200 mila uomini; che per ottenere questo scopo era necessario conservare in tempo di pace una forza permanente di circa 200 mila uomini, e quindi un bilancio ordinario di circa 148 o 149 milioni.

Tale era lo stato delle cose sul principio del 1871.

Quel progetto aveva adunque due caratteri, uno finanziario e l'altro militare, interamente collegati fra loro; e, come torno a dire, consistevano nell'avere un esercito permanente di pace di circa 200 mila uomini, da portarsi in tempo di guerra a 300 mila uomini in prima linea con 200 mila in seconda linea; ed in una spesa ordinaria di 148 a 149 milioni. Oltre a questa spesa ordinaria poi erasi anche calcolato che, per provvedere le armi che occorrono e per preparare la difesa territoriale dello Stato, sarebbe abbisognata una spesa straordinaria che si valutò dai 12 ai 13 milioni per il primo quinquennio, di guisa che tra bilancio ordinario e straordinario si sarebbe di poco passata la spesa di 160 milioni.

Dopo votata questa legge e promulgata il 19 luglio 1871, il Ministero della Guerra ha preparato tutti i progetti di legge che dovevano completare quel piano ossia quello per l'organamento dell'esercito nelle sue parti principali, quello per la circoscrizione territoriale, quello sulle paghe, ed alcuni altri per disposizioni secondarie.

Questi progetti furono preparati nel 1871 e presentati in gennaio 1872 alla Camera dei Deputati. La legge che presentemente occupa il Senato, relativa alle paghe degli ufficiali, impiegati e delle truppe costituenti l'esercito permanente in tempo di pace, importava in origine

un aumento complessivo nella spesa di circa 2 milioni e mezzo, e quindi si dovevano inscrivere in bilancio invece di 148 milioni, 150 milioni e mezzo. Però speravasi allora di aver modo di fare qualche economia nel preventivo del bilancio ordinario e così far fronte alla maggiore spesa senza ricorrere ad espedienti finanziari, tanto più che il Ministro delle Finanze consentiva che la spesa ordinaria del bilancio della Guerra potesse salire fino a 150 milioni invece di soli 149 milioni come erasi dapprima previsto.

Ognuno sa però che nel 1872 le condizioni economiche del paese soffrirono una grave alterazione, in conseguenza della quale tutte le materie prime ebbero un grande rincaro, reso anche maggiore e dalle condizioni generali di tutta l'Europa e da quella speciale per noi dell'aggio sull'oro.

Ora, il Senato sa che le spese, alle quali il bilancio della Guerra deve provvedere si possono dividere in due grandi parti, 60 milioni e più sono per stipendi ed assegnamenti e questi non subiscono alterazione per lo Stato sebbene varii il valore delle materie prime e cresca l'aggio dell'oro; altri 90 milioni circa sono poi per le provviste alle quali deve pensare direttamente il Ministero, cioè i viveri e il vestiario per le truppe (e questa è la spesa principale che assorbe la maggior parte del Bilancio), le provviste per l'artiglieria, genio ecc., insomma tutte le provviste che occorrono per l'esercito.

Ebbene, se noi stabiliamo un confronto fra il 1871 e 1872 troviamo un aumento generale di circa il trenta per cento sulle materie prime; se esaminiamo i viveri, che consistono particolarmente nei grani e nella carne, si ebbe appunto un aumento di più del trenta per cento. I panni, che prima si appaltavano a circa 10 franchi al metro, adesso valgono 12 e 90, e 13 franchi il metro. Quanto ai cavalli, se prima si provvedevano a 600 lire, adesso il loro prezzo varia dalle 700 alle 750 lire. Lo stesso dicasi del ferro e degli altri metalli occorrenti per l'artiglieria, che aumentarono dal cinquanta al sessanta per cento. Non parlo del carbone sul quale vi fu un aumento di più del sessanta per cento. Tutto ciò ha naturalmente influito assai su quei 90 o 100 milioni che erano assegnati per le provviste militari, cui il Ministro della Guerra deve pensare e provvedere ad

economia col suo bilancio, e le condizioni si sono fatte tali che senza aumentare di un uomo la forza dell'esercito, senza cambiare organicamente in nulla, ci troviamo con un aumento di spesa di circa 30 milioni.

Vede quindi il Senato come di questo stato di cose abbia dovuto seriamente preoccuparsi il Ministro della Guerra, il Ministro delle Finanze, e con essi l'intero Gabinetto.

Io spero, come spera il mio collega il Ministro delle Finanze, che questo rincaro derivante in parte da circostanze straordinarie, decrescerà in seguito; ma vi è una parte sulla quale non bisogna farsi nessuna illusione e l'aumento venuto resterà permanente.

In presenza di ciò era naturale che si chiedesse un aumento sul bilancio ordinario; ma noi non dimandiamo già che questo aumento sia portato sino a 30 milioni, come si sarebbe dovuto fare, se si guardasse soltanto alle condizioni odierne: ma fatto un calcolo, tenendo conto delle probabilità avvenire, abbiamo ritenuto che l'aumento possa limitarsi a 15 milioni circa.

Ho creduto necessario dover fare queste dichiarazioni, perchè mi sembra che non si abbia, non dico già in Senato, ma generalmente nel paese un concetto esatto intorno alle spese del bilancio della Guerra; ed aggiungerò che ad eccezione di questa sugli stipendi, tutte le altre leggi da me proposte, ed approvate dal Senato e dalla Camera dei Deputati, non riguardano che l'ordinamento dell'esercito secondo le basi gettate nel 1870 e 1871.

Viste così mutate le condizioni delle cose, non rimaneva che a scegliere fra i due partiti: o ridurre la forza dell'esercito di 25 o 30 mila uomini, oppure, mantenendo fermo l'ordinamento attuale dell'esercito, portare un aumento indispensabile al bilancio ordinario della Guerra di 15 milioni circa.

Il Ministero si è attenuto a questo secondo sistema ed ha presentato i provvedimenti necessari per far fronte a queste maggiori spese, una parte delle quali sono richieste dal presente progetto di legge. Questi provvedimenti, come sa il Senato, stanno ora innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Taluno domanderà perchè non siasi nella discussione alla Camera di questo progetto di legge fatto cenno del cambiamento di data, che si aveva in mente di introdurre nell'arti-

colo 8, ed a ciò risponderò: che, essendo sottoposti all'altro ramo del Parlamento i provvedimenti per dare alle finanze i mezzi onde far fronte a queste spese, si è sempre nudrita la fiducia che venissero in questo scorcio di sessione approvati, fiducia che non è ancora totalmente perduta nemmeno in oggi, per cui il Ministero accetta ben volentieri la proposta della Commissione di demandare all'altro ramo del Parlamento la decisione della cosa quanto alla decorrenza del termine. Se quindi in quest'anno si voteranno i mezzi finanziari, bene, del resto, quando questa votazione non fosse possibile, il Ministero insisterebbe perchè fosse rinviata più in là l'applicazione di questa legge, cioè fino a quando sianovi i mezzi finanziari occorrenti.

Debbo poi ancora aggiungere un'osservazione, circa le varianti che questo progetto di legge ha subito dopo la sua presentazione.

Io ho già detto che esso, quando fu presentato all'altro ramo del Parlamento, non importava che una maggior spesa di circa due milioni e mezzo di lire.

Ma la Camera dei Deputati ha creduto di farvi delle aggiunte accettate anche dal Ministero, che ne vide egli pure la necessità; altre aggiunte vi furono fatte dal Senato, ed alcune di esse suggerite dallo stesso Ministero che ne riconobbe il bisogno, per cui da due milioni e mezzo siamo saliti a quattro milioni di lire.

Ora, a far fronte ad una sì rilevante maggiore spesa più non bastavano i temperamenti interni. Ecco perchè abbiamo insistito affinché contemporaneamente all'aumento delle spese vi fosse l'aumento nelle entrate; e perchè fra queste maggiori spese si sono dovute comprendere anche quelle per l'attuazione della presente legge.

Io mi credevo in dovere di dare queste spiegazioni al Senato anche per dilucidare una questione che non era forse stata esposta chiaramente dal Ministero, cioè la causa di questo aumento e anche per giustificare le recenti risoluzioni del Ministero, risoluzioni alle quali esso è stato obbligato dall'andamento delle cose, risoluzioni al tutto indipendenti dal fatto proprio o del Parlamento, ma dovute esclusivamente a cause di forza maggiore, delle quali si dovettero subire le conseguenze.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola

dopo le dichiarazioni del signor Ministro, metto ai voti l'art. 8 così concepito:

« La presente legge andrà in vigore il 1 gennaio 1874. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si procederà più tardi allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per modificazioni della legge sull'avanzamento dell'esercito.

(V. Atti del Senato N. 114.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Pregherei il signor Presidente a voler mettere in discussione il progetto del Ministero, tanto più che ho ragione per sperare che la Commissione non vorrà insistere nelle modificazioni da essa proposte.

PRESIDENTE. Allora leggesi l'articolo del Ministero.

(Vedi infra.)

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Prima di tutto io vorrei fare un'osservazione intorno a quest'ultimo comma, lettera b), là dove dice: *dopo raggiunta l'anzianità di sottotenente*, ecc. Dunque i sottotenenti di artiglieria sarebbero promossi dopo i loro compagni della fanteria, per cui parrebbe conveniente che invece si dicesse: *contemporaneamente ai sottotenenti di fanteria*.

Giacchè mi si presenta l'occasione, vorrei dire qualche parola riguardo alle modificazioni che la Commissione aveva fatto a questo progetto di legge e dalle quali, dopo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro, ha receduto.

La prima si riferisce a quest'espressione: *senza riguardo alla precedente anzianità di sottotenente*. Alla Commissione sembrava che quest'espressione poteva forse essere interpretata nel senso, che nel calcolo dei punti di merito non si dovesse tenere conto di quelli ottenuti nell'Accademia ed all'esame di uscita da essa; e siccome questi punti sono quelli che servono più esattamente a determinare il valore reale di ciascuno, pareva alla Commissione, che se l'espressione accennata poteva portare a tale conseguenza, il conservarla nella redazione dell'articolo avrebbe dato luogo ad un peggioramento. Ma poichè il Ministro ha dichiarato che il punto di merito sarà calcolato nel modo solito, e che l'aggiunta: *senza riguardo alla pre-*

cedente anzianità di sottotenente, è solo posta per dire, che quest'ultimo elemento non sarà messo a calcolo, questa dichiarazione, dico, ha rassicurato la Commissione, la quale, in conseguenza di ciò, ha stimato di potere aderire al desiderio espresso dall'onorevole Ministro della Guerra, di abbandonare questa prima modificazione.

Fra la Commissione ed il signor Ministro vi era poi una seconda differenza.

Gli allievi della scuola di applicazione sono provenienti da due vie diverse: alcuni vengono dall'Accademia, altri dalla scuola speciale degl'ingegneri.

Secondo la proposta dell'onorevole Ministro della Guerra, come due sono le provenienze, due saranno le classificazioni; ma i provenienti da ingegneri a pari data di nomina a sottotenenti saranno posposti ai provenienti dall'Accademia.

Qui parve alla Commissione che il posporre gl'ingegneri sia una cosa che debba fare in essi cattivo effetto.

Fra giovani i quali fanno i loro studi insieme, che ricevono lo stesso insegnamento, si conoscono e si possono valutare reciprocamente, il vedersi posposti solo perchè la provenienza sia diversa, può fare, dico, cattiva impressione, ed essere causa di diminuire la concorrenza quando vi sia il bisogno di ricorrere a questo mezzo straordinario; ed a questo mezzo non si ricorre se non quando si ha assoluto bisogno di riempire un vuoto nelle file degli ufficiali, che non si può con i mezzi ordinari far scomparire. Ora, se i corsi straordinari si aprono quando si ha assoluto bisogno di essi, tutto ciò che può riescire ad allontanare i giovani dal concorrervi, va contro allo scopo che la legge si propone.

Oltre di che, se questi giovani hanno veramente del merito e del valore, com'è desiderabile che sia, debbono aver il loro amor proprio, e il ferirli nell'amor proprio, significa andar contro il servizio stesso.

L'onorevole Ministro della Guerra però faceva osservare che anche gli allievi dell'Accademia, sebbene non avessero veramente ragione di lagnarsi, risentono tuttavia un certo danno, perchè credono che questi posti dovessero esser dati loro. D'altra parte essi sono in una certa condizione speciale che merita qualche riguardo, avendo avuto, oltre l'istruzione, una più compiuta educazione militare.

Finalmente c'era un'altra difficoltà, cioè che gli elementi di calcolo non sarebbero più identici. Per gli uni ci sarebbe il calcolo degli studi fatti nell'Accademia, per gli altri il computo sarebbe diverso, talchè, riuscendo difficile un esatto paragone, conveniva prendere un temperamento.

Veramente da una parte e dall'altra le ragioni sono abbastanza gravi, e la decisione non è così facile. Ma trattandosi di una questione transitoria, la Commissione, almeno per ora, ha creduto di non insistere, per non ritardare la discussione della legge e per non perdere quella parte di vantaggio già accordata agl'ingegneri, che con la presente legge qualche cosa guadagnano su ciò che sarebbe la loro posizione stando a quello che si è praticato sinora riguardo a questi corsi straordinari.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione ha accondisceso al desiderio dell'onorevole Ministro della Guerra, di aprire la discussione sul progetto di legge ministeriale, abbandonando il proprio.

Prima di por termine alle mie parole, debbo dire, che la Commissione crede dover raccomandare all'onor. Ministro di voler esaminare la questione, cioè se non sia il caso di aprire una via, per mezzo di questi concorsi, anche a coloro che non vengono direttamente dall'Accademia, e fare che per una piccola parte la carriera militare si possa intraprendere anche da chi non venga dagli istituti militari.

Un razionale e forte ordinamento degli istituti militari, è il vero mezzo di assicurare il buono reclutamento degli ufficiali, e conviene su di esso basare il sistema, peraltro ciò forse non dovrà intendersi troppo assolutamente, e chiudere compiutamente la via a chi un poco più tardi si sentisse inclinato alla carriera delle armi. L'immenso sviluppo dell'odierno ordinamento militare, sono cose che possono consigliare di temperare la regola troppo assoluta, ed è perciò che la Commissione ha stimato di raccomandare all'onorevole Ministro della Guerra, di volere studiare questa questione, e la costituzione degli attuali eserciti nazionali.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Quanto alla prima parte cioè, alla sostituzione all'ultimo comma ministeriale, alinea B: « Se non provenienti dalla scuola di applicazione, dopo raggiunta l'anzia-

nità dei sottotenenti dell'arma di fanteria promossi sottotenenti; » la dizione proposta dalla Commissione io la credo veramente più corretta; ma nell'atto pratico si riduce alla stessa cosa, perchè le promozioni nelle diverse armi si fanno sempre contemporaneamente appunto per non instabilire diversità di anzianità fra un arma e l'altra, che potrebbero poi essere nocevoli.

Quindi sarei grato alla Commissione se volesse rinunciare alla sua proposta, non per altro se non per evitare di riportare questo progetto dinanzi l'altro ramo del Parlamento.

In quanto alla raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Mezzacapo a nome della Commissione, io l'accetto ben volentieri, riconoscendo che da qualche anno a questa parte gli istituti militari hanno somministrato veramente contingenti inferiori ai bisogni dell'esercito. Ciò è avvenuto particolarmente dopo il 1866, a motivo delle scarsissime ammissioni in un Istituto, ma con i provvedimenti già presi, e che si stanno per prendere, cioè collo assicurare l'esistenza del collegio di Napoli e divisando di crearne dei nuovi, spera il Ministero (non ne è sicuro, ma spera) che l'affluenza ai collegi militari sia sufficiente per provvedere ai bisogni normali dell'esercito. Ma se questa sua previsione o speranza non si verificasse, certamente sarebbe il caso di provvedere con una legge organica speciale, onde avere questo contingente di ufficiali occorrenti ai bisogni dell'esercito, non solo dall'Accademia di Torino o dalla Scuola di Modena, ma bensì da altre fonti.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro, il quale dice che la parola *raggiunta*, si debba intendere nel senso che appunto vorrebbe la Commissione, di *contemporanea*, e perciò, non insiste perchè la redazione venga cambiata.

PRESIDENTE. Allora resta la redazione del progetto ministeriale.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io mi associo alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Relatore della Commissione e non insisto altrimenti sopra

la prima redazione dell'articolo proposta dalla Commissione medesima. Tuttavia, mentre per una parte io riconosco come importantissimo che la maggior parte dei giovani che si destinano alle armi speciali provengano da istituti militari speciali, dove ricevono appunto l'educazione militare, che è parte essenzialissima per chi deve poi comandare, pure io credo che vi è un inconveniente a lasciare nella medesima scuola dei giovani che fanno i medesimi studi, e che sanno già, qualunque sia il talento e la capacità che abbiano dimostrato, che si troveranno sempre dietro agli altri.

A me sembra che vi sarebbe un mezzo per rimediare a questo inconveniente, e per conciliare ogni interesse ed in special modo gl'interessi di tutti gl'istituti militari.

Nel classificare i giovani che escono dalla scuola, si tien conto non solo dei meriti di studio avuti nella scuola di applicazione, ma anche di quelli avuti nell'Accademia militare; ora a me sembra che si potrebbe raggiungere lo scopo che vuole l'onorevole Ministro e nello stesso tempo conciliare l'interesse di questi giovani e di questi istituti, attribuendo un minimo de' punti di merito per gli studi fatti nell'Accademia, a coloro che vengono col grado d'ingegnere. Allora è evidente che i giovani che arrivano alla scuola di applicazione provenendo dall'Accademia militare, hanno già un numero di punti preponderante, mentre quelli che provengono dalla classe degli ingegneri non hanno che un minimo. Spetta poi a loro, con l'intelletto e lo studio di giungere ed anche superare quelli che vengono dall'Accademia, e così stabilire l'emulazione.

Io credo che questo sistema avrebbe un grandissimo vantaggio, perchè avrebbe per effetto di animare quei giovani che hanno talento reale e che si sentono assai forti per superare gli altri che escono dalla Accademia militare, mentre ora essi sono allontanati dalla carriera militare e sono disgustati della loro posizione, perchè sanno di essere postposti ad altri giovani che avranno meno cognizioni di loro. Questo è un termine medio che propongo alla meditazione dell'onorevole signor Ministro della Guerra. Io non faccio proposte in questo momento perchè non si avrebbe tempo di rimescolare la legge; ma io credo che in questo modo si otterrebbe il doppio scopo che si vuole raggiungere, cioè di suscitare e di eccitare l'emulazione fra quei gio-

vani che hanno ingegno, e che desiderano percorrere la carriera militare, senza ledere i diritti degli allievi dell'Accademia.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non rifiuto punto di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea, ma veramente, come egli l'ha esposta, mi pare che sia tutta una quistione di *divisore*. Ed infatti se pei giovani provenienti dall'Accademia, si stabilisce che la classificazione finale all'uscita dalla scuola d'applicazione, venga determinata, dividendo per tre la somma dei punti di merito ottenuti all'uscita dall'Accademia, di quelli ottenuti alla fine del primo anno della scuola d'applicazione, e di quelli ottenuti alla fine del secondo anno della scuola stessa, e che invece, per quelli provenienti dagli ingegneri s'abbia da dividere per tre, la somma dei punti ottenuti nei soli due corsi della scuola d'applicazione; non vi ha alcun dubbio, che questi ultimi si troveranno in condizione talmente svantaggiata rispetto ai primi, che è quasi impossibile, che uno di essi possa esser classificato prima di uno proveniente dall'Accademia. Se invece per gli ingegneri il divisore dev'essere due, allora la proposta dell'onorevole Menabrea non raggiungerebbe lo scopo, cui mi parve rivolta.

Senatore MENABREA. Bisogna prendere per divisore il 3.

MINISTRO DELLA GUERRA. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico, che suona così:

« All'articolo 2 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito, è sostituito il seguente:

» Articolo 2. Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato. »

« Al penultimo capoverso dell'articolo 22 della legge stessa, è sostituito il seguente:

» I sottotenenti dell'artiglieria e del genio sono promossi tenenti nell'arma rispettiva:

» a) Se provenienti dalla scuola di applicazione, dopo superati gli esami finali di essa; la loro anzianità relativa da tenente è determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla scuola stessa, senza riguardo alla precedente anzianità da sottotenente: quelli di essi che provengono dall'Accademia militare hanno, a pari data di nomina a tenente, la precedenza sugli altri;

» b) Se non provenienti dall'a scuola di applicazione, dopo raggiunta l'anzianità dei sottotenenti dell'arma di fanteria, promossi tenenti. »

Se nessuno chiede la parola, la legge essendo composta di un solo articolo, a termini del Regolamento, la votazione ne è rimandata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

(V. *Atti del Senato N. 122.*)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante il riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il servizio di custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti penali, delle carceri giudiziarie, circondariali e loro succursali, la scorta e custodia dei detenuti che lavorano all'aperto fuori degli stabilimenti medesimi, sono affidati ad un corpo di guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richieda, anche dalla forza armata.

» Eccettuati i casi suindicati, le guardie non possono essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti. »

È aperta la discussione sul primo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Fra i concorrenti al posto di guardie possono essere ammessi anche i militari in congedo illimitato e quelli iscritti alla seconda categoria. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel corpo delle guardie e finchè ne fanno parte, non saranno chiamati sotto le armi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le guardie sono armate; non possono però far uso delle armi se non in caso di assoluta necessità, per reprimere sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi. »

(Approvato.)

« Art. 4. La pensione delle guardie e delle loro famiglie è regolata a norma delle leggi sulle pensioni per gli impiegati civili. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sono puniti secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:

» 1. La diserzione semplice, cioè l'abbandono del corpo;

» 2. La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato, o l'abbandono del corpo con esportazione d'armi;

» 3. L'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io sono dolentissimo di dover rilevare una grave inesattezza nella redazione di quest'articolo, ma credo dover mio di ciò fare, ed il Senato vedrà poi se dovrà passarvi sopra.

È detto all'ultimo alinea di quest'articolo che sarà punita dai tribunali militari « l'insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto. » Ma io faccio osservare che non vi è insubordinazione se non vi sono insulti, o minacce, o vie di fatto. Questi sono i caratteri, gli elementi costitutivi della insubordinazione, non circostanze aggravanti.

Il dire insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto, è come se si dicesse la notte accompagnata dalle tenebre!

Io non so se il Senato vorrà sanzionare col suo voto una inesattezza così grave.

Che cosa è l'insubordinazione secondo le nostre leggi?

« Il militare che per qualsiasi motivo commetterà vie di fatto o insulti o minacce contro superiori di grado o di comando sarà considerato reo d'insubordinazione. » Così l'art. 22 del Codice penale militare. Non è quindi legale il dire « la insubordinazione accompagnata da vie di fatto o minacce, » ma dovrebbero dire invece « la insubordinazione sempre quando siano intervenute vie di fatto o minacce, » perchè, ripeto, non vi è insubordinazione se non vi è via di fatto, insulto o minaccia.

Ho creduto mio dovere di fare questa breve osservazione, in quanto che simili inesattezze nucono all'autorità di una legge.

Del resto, non faccio proposte, lasciando al Senato ed alla Commissione il decidere se l'errore sia di tale importanza da far ritornare il progetto all'altro ramo del Parlamento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io vorrei fare osservare al-

l'onorevole Senatore Trombetta che le sue considerazioni mi sembrano giustissime se si esaminino riguardo ai militari.

Veramente ciò che ha detto l'onorevole Senatore Trombetta è scritto nel Codice penale militare. Ma noi qui veniamo a regolarizzare un'altra cosa. Noi parliamo dei custodi delle carceri, e questi non sono militari, e tutto il progetto di legge stabilisce appunto che i custodi non sono militari; soltanto si vuole che alcune pene comminate ai militari, lo sieno anche ai custodi carcerari. Ciò premesso, è ben chiarito quale contraddizione trova l'onorevole Senatore Trombetta nel concetto che l'insubordinazione, quando è accompagnata da minacce o vie di fatto per parte dei custodi, sarà punita, secondo il Codice penale militare, dai tribunali militari.

L'insubordinazione semplice non è colpita dal Codice penale. La punizione ne è rilasciata alla materia disciplinare. Noi, i custodi carcerari li riteniamo impiegati civili, e tutte le loro mancanze d'insubordinazione semplice sono punite dal Regolamento in via disciplinare; soltanto quando l'insubordinazione acquista un carattere più grave colla minaccia e colla via di fatto, in questo caso solo vogliamo che sia applicata la legge militare. Questo era il concetto del Governo, questo il concetto della Commissione del Senato.

Io credo che l'onorevole Senatore Trombetta vorrà anch'egli associarsi a noi, e ad ogni modo il Senato non vorrà ritenere che vi sia assurdo nel concetto così chiaro di questo paragrafo.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io non mi tengo pago di queste dichiarazioni. Io desidero a mia volta che si affretti l'attuazione di questo progetto di legge, ma consenta l'onorevole Relatore che gli faccia nuovamente osservare che gl'insulti, le minacce e le vie di fatto sono elementi, non circostanze della insubordinazione.

Comunque, non intendo come già ho detto, di fare per questo alcuna proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Senatore Trombetta, che ha tanto studiato questa materia, a considerare, che gli atti

d'insubordinazione contemplati dal Codice penale militare sono gli insulti, le minacce e le vie di fatto; ora, questi tre elementi, che costituiscono l'insubordinazione, non sono dalla presente legge tutti sottoposti alle sanzioni penali del Codice militare, ma soli due che sono i più gravi, vale a dire le minacce e le vie di fatto; gl'insulti, come meno gravi, non restano sottratti al dritto comune: mi pare adunque che non si possa ravvisare in questo articolo alcuna contraddizione.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola rileggo l'articolo 5 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. L'organizzazione del corpo e il suo trattamento è quello stabilito all'annessa Tabella. »

(Approvato.)

« Art. 7. Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale si provvede a quanto concerne:

» I requisiti per l'ammissione;

» La durata del servizio;

» I doveri;

» Le punizioni disciplinari.

» Il massimo di queste non oltrepasserà l'invio alle compagnie di disciplina, con l'espulsione dal corpo.

Retribuzioni pei graduati e per le guardie delle carceri.

Capi guardie di 1. classe (in ragione di 1/4 del totale dei capi guardie)	Paga annua L.	1,200
Capi guardie di 2. classe (in ragione di 1/3)	»	1,100
Capi guardie di 3. classe (per il rimanente)	»	1,100
Sotto-capi guardie di 1. classe (in ragione di 1/2)	»	900
Sotto-capi guardie di 2. classe (in ragione di 1/2)	»	800
Guardie di 1. classe (in ragione di 1/2)	»	700
Guardie di 2. classe (in ragione di 1/2)	»	600
Allievi guardie	»	500
Guardiane	Mercede annua minima	» 60
Idem	Mercede annua massima	» 450

» Il personale di custodia, oltre la paga, gode di una razione giornaliera di viveri a norma della Tabella A annessa al Regolamento in data....

» Riceve inoltre a titolo di ingaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un premio di lire 200, ed ugualmente un premio di lire 200 per la seconda ferma.

» I capi guardie di prima classe, possono ottenere un aumento di lire 100 dopo cinque

anni di servizio in essa classe, ed altre lire 100, trascorso un secondo quinquennio.

» Tanto i graduati quanto le guardie semplici che si distinguono per condotta e per zelo nell'esercizio delle loro funzioni, possono ottenere entro i limiti di 1/20 sulla forza totale un *soprasoldo di distinzione* di centesimi 20 al giorno dopo dieci anni di servizio, e di altri centesimi 20, dopo venti anni. »

(Approvato.)

Questo progetto di legge è rimandato alla votazione per squittinio segreto.

Votazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora, prima di incominciare la discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose, si farà la votazione per squittinio segreto dei quattro progetti seguenti, cioè:

1. Modificazione alla legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici.

2. Stipendi ed assegnamenti fissi degli ufficiali, della truppa e degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

3. Modificazione alla legge 13 novembre 1853, sull'avanzamento nell'esercito.

4. Riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

Si farà l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Le urne restano aperte, onde possano votare i signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma della legge sulle corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

(V. Atti del Senato N. 123.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, per la estensione alla provincia di Roma, della legge sulle corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

(Vedi sopra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Siccome so che erano corsi errori nella stampa di questo progetto, avverto che quello letto testé è correttissimo.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Poichè sembra che nessuno dei Senatori chieda di discutere sul tutto insieme di questa legge, l'Ufficio Centrale crede e spera di avere interpretato bene l'animo dei degni nostri colleghi.

In materia tanto grave, che tocca molti e vivi interessi; in materia di sua natura gelosa, estremamente gelosa, il vostro silenzio proviene, non da un soggetto sterile, ma da un consiglio, credo, di alta prudenza. Molte volte non solo è saviezza, ma è dovere il tenere in cospetto dell'animo ferma innanzi a tutto ed immutabile l'idea d'un sommo interesse politico.

Il Senato, sebbene Corpo conservativo, ricorda che anch'egli è originato dalle nostre libertà, è originato dalle nuove e solenni fortune della nazione. Il Senato non solo accetta i nuovi principii di gius pubblico, ma li ha caldeggiati, li ha favoriti, li ha largamente applicati in ogni occasione.

Dopo ciò l'Ufficio Centrale compiacendosi, ripeto, di avere bene interpretato l'animo dei più che risiedono in questo recinto, non avrebbe che a pronunziare un voto, vale a dire, che piaccia al signor Ministro, che piaccia al Governo di vegliare all'esecuzione della legge con ogni possibile moderazione, con ogni possibile umanità.

Intendo assai bene che il voto è forse soverchio, conoscendo noi a prova il nobile animo, il giustissimo e gentile animo del Ministro che regge in questo momento i sigilli dello Stato. È un voto di concordia, se non altro, che esprime la conformità dei suoi sentimenti con i nostri. Qualunque sia il giudizio che l'Europa porti dei fatti nostri, Ella non ha mai potuto negare all'Italia un'estrema moderazione e un'abile temperanza; e di questa desideriamo e vogliamo tutta la possibile applicazione: vogliamo leggi giuste e moderate, ne vogliamo giusta e moderata esecuzione. (*Bene*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'uniformità e la concordia con le quali da tutti gli Uffici del Senato venne accolto questo disegno di legge, ci fa prova che esso effettivamente si mantenga in quei giusti limiti di temperanza civile

e di prudenza politica, che noi ci eravamo proposti di raggiungere nella soluzione del grave e complicato problema che avevamo per le mani.

Vero è, che le discussioni e le votazioni intervenute nell'altro ramo del Parlamento, ebbero a variare in alcuna parte le disposizioni introdotte dal Ministero nel suo primo progetto; ma, noi già lo dicemmo nel presentare al vostro suffragio il disegno di legge quale era uscito dal voto della Camera dei Deputati, a noi era apparso, ed appare, che quelle variazioni non abbiano alterato sostanzialmente il fine ed il carattere del progetto stesso, sicchè avessimo potuto, senza disdirci, raccomandarne in genere l'approvazione al Senato nei termini nei quali glielo presentavamo; e raccomandargliela, non solo perchè è di grandissimo ed evidente interesse pubblico, che questa materia sia tolta all'incertezza ed alle varie ed estreme speranze ed opinioni, fra le quali vagherà ed oscillerà insino a che non sia regolata per legge; ma anche, e più, perchè il progetto, così come è formulato, risponde tuttora ai desiderii ragionevoli che si erano espressi, e si potevano esprimere, rispetto ai modi più adatti per conformare in questa parte così difficile e delicata, la condizione della città di Roma e del suo distretto ecclesiastico a quella del rimanente del Regno.

Il vostro Ufficio Centrale, Signori, interprete ed espositore delle idee e delle opinioni svolte in ciascuno dei vostri ufficii, si è reso anch'egli conto di quella duplice ragione. E, sottoposte a scrutinio ed esame le molteplici disposizioni contenute nel disegno di legge presentato al vostro voto, siccome ha dichiarato nella sua quanto breve, altrettanto eloquente relazione l'onorevole Relatore, è venuto a questa conclusione, che il progetto, quale è, soddisfa ai fini ed ai bisogni cui era nostro dovere e nostro proposito di soddisfare, non esce dai confini della competenza e dell'azione legittima dello Stato, non lede alcuno dei principii della libertà della Chiesa, non offende e non menoma alcuna delle guarentigie che vennero deliberate in quella legge solenne del 13 maggio 1871, che domandasi *delle guarentigie papali*.

E comunque agli occhi del vostro Ufficio centrale non ogni cosa in questo disegno di legge sia apparsa ottima ed incapace di qualche cancellatura o di qualche emenda, come già

in alcun punto era anche apparsa a noi, nè avevamo mancato di farlo notare, pure il suo senso politico lo condusse a giudicare, che più che le migliorazioni e le ammende parziali era profittevole, savio ed opportuno rompere le incertezze lunghe e penose intorno ad una legge alla quale vorrebbe inutilmente negare il carattere politico, e negare che versa in materia gelosa e da non rimanere indecisa da verun lato.

Per lo che il vostro onorevole Relatore chiudeva la sua relazione col pregarvi, in nome di tutti, di accettare la legge quale vi era stata proposta, onde si sappia e conosca per ogni dove in modo definitivo, che oggimai in tale materia una è la mente e uno il volere degli italiani.

Il fiducioso silenzio col quale il Senato ha accolto quest'appello, e l'attenzione che ciò non pertanto voi prestate alla votazione di questa legge, senza metterla in dubbio o revocarla in controversia, appalesano che voi l'approvate in cuor vostro, poichè altrimenti, dottissimi e coscienziosi quali siete, non avreste certo taciuto; ed appalesano che le ragioni medesime che ho indicate poc'anzi, le quali valsero nell'animo del vostro Ufficio Centrale per domandarvi l'approvazione di questa legge, valgono nell'animo vostro per accettarla. E dobbiamo aver per certo che voi, come noi, siate convinti, che essa provveda allo scopo cui occorreva di provvedere, quello cioè di accomunare le popolazioni romane al beneficio di tutte le istituzioni di progresso e di libertà, di cui gode il rimanente del Regno; di estendere a questa provincia, ultimamente ricongiunta all'Italia, tutte le leggi, onde, in ossequio alla ragione de'tempi, con la scorta delle norme di diritto già universalmente consentite, e sopra gli esempi di altre ragguardevoli nazioni alla nostra più affini per origini e tradizioni, si venne man mano per noi provvedendo alle persone ed alle cose ecclesiastiche nella parte riguardante le loro attinenze con lo Stato e le loro condizioni estranee all'ordine spirituale; e di unificare, insomma, anche in questa delicata materia la legislazione italiana, senza ledere la libertà della Chiesa, od offendere quei principii che noi sanzionammo nella legge delle guarentigie, come è stato per noi ampiamente dimostrato nelle relazioni che hanno accompagnato, in questo e nell'altro recinto parlamentare, l'attuale disegno di legge.

Quanto poi alla raccomandazione che or ora mi faceva l'onorevole Relatore, io dichiaro in nome mio e in nome dei miei Colleghi di accettarla volentieri. La condotta che il Governo ha tenuta nel vincere le difficoltà che s'incontravano nella soluzione di questo grande problema della questione Romana, e la temperanza e la prudenza che finora furono norma costante del nostro indirizzo politico, possono rassicurare che non ci allontaneremo in avvenire dalla via finora seguita, e che con uguale prudenza e moderazione il Governo saprà procedere nell'applicazione di questa importantissima legge.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Art. 1. Nella provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge:

1. La legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2. La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico;

3. La legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose soppresse;

4. La legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle fabbricerie. »

È aperta la discussione sull'art. 1.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. I beni delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

1. I beni delle case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della legge del 3 agosto 1862;

2. I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla

loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato;

3. I beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

4. Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnato alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante decreto reale da pubblicarsi insieme colla presente legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con decreto reale, sentiti la commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il consiglio di Stato. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Sarebbe mio desiderio di chiedere una spiegazione all'Ufficio Centrale del come esso intenda il primo alinea del n. 4 di questo articolo, e del modo con cui l'onore-

vole Ministro di Grazia e Giustizia crederebbe dovervisi dare esecuzione.

« Sino a tanto che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma. »

Quando si verificasse il caso previsto nel principio del n. 4 dell'articolo 2, il Sommo Pontefice, al quale si destina quest'aggiunta di dotazione, non solo ne avrebbe l'amministrazione, ma ben anche la plenipotenza per distribuirne e applicarne l'uso e il beneficio, come meglio credesse. Questa ampiezza di facoltà, che è una necessaria conseguenza del principio dell'assoluta sua indipendenza ed autonomia nell'esercizio del suo potere spirituale, sanzionato dalla legge del 13 maggio 1871, trovasi confermato o specialmente applicato con questa disposizione di legge. Nessuno potrebbe prendere ingerenza su quanto il Sommo Pontefice credesse di disporre.

Ma qualora, e finchè il Sommo Pontefice non credesse di disporre di questa somma, stabilita nel n. 4 di questo articolo, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

L'amministrazione è un atto od ufficio distinto e separato, e che non saprei in qual modo possa anche rivolgersi alla *distribuzione* e all'*applicazione* della somma accordata.

Mi spiegherò. Quando l'ente ecclesiastico, cui il Governo crederà di poter affidare l'amministrazione, abbia in suo potere questa rendita, potrà egli farne quell'uso che reputi migliore, secondo il suo proprio giudizio, ovvero dipenderà dal Governo che gliene conferì l'amministrazione?

Qualora s'intenda che il Governo, il quale conferì l'amministrazione abbia qualche potestà di sindacato, come potrà esercitarlo, giacchè vuole e deve mantenersi estraneo a materie religiose? Chi determinerà quali siano quei rappresentanti di ordini religiosi esistenti all'estero, più o meno benemeriti della Chiesa, fra i quali si debba distribuire, ed in quali proporzioni, la somma data in amministrazione?

Non basta ancora. Fin che non mi sia, e non dubito mi verrà, chiarito dal Relatore o dal signor Ministro, non posso concepire in qual modo un ente ecclesiastico esistente nello Stato, possa sfuggire alla vigilanza ed al sindacato della potestà del Governo. Intanto, se

questo collegio ecclesiastico ne facesse un uso contrario a quello della sua destinazione, oppure ne facesse distrazione, o non facesse di questi fondi quell'applicazione che è nello spirito della legge, quali sono i provvedimenti a cui ricorrerebbe il Governo?

Questi sono altrettanti dubbi che mi sono sorti nell'animo.

Come vede il Senato, pel silenzio che viene commutato e dal Relatore e dall'onorevole Ministro, sono lontano dal proporre emendamenti; ma siccome questa parte della legge che stiamo discutendo uscì, dopo una lunga e contrastata discussione, nell'altro ramo del Parlamento, in questi casi succede di frequente che la disposizione della formola risponda bensì ma guardi, se non esclusivamente, soprattutto a quell'intento politico a cui si volle provvedere; praticamente poi talvolta (non dico che ciò succeda in questo caso) s'incontrano difficoltà, alle quali la preoccupazione di quel momento, non ha potuto avvertire. Ho quindi creduto opportuno parlarne, e perchè queste difficoltà vengano chiarite dall'autorevole voce dei personaggi ai quali mi indirizzo, ed anche perchè apparisca che quello spirito di moderazione alla quale ci indirizzava la raccomandazione dell'onor. Relatore ed a cui faceva plauso l'onorevole Guardasigilli, non si traducesse, non si interpretasse poi in un sentimento, in un parere, in una direzione che esorbitasse anche dalle loro intenzioni.

Non è già che io trovi alcun che da opporre, od intenda contraddire allo spirito di moderazione e di prudenza politica con cui questa legge debb'essere applicata, ma non posso dissimulare a me medesimo che raccomandazioni di moderazione e di temperanza dichiarate ed accettate, in forma così speciale, potrebbero col tempo trarsi ad interpretazioni, non dico, e non so, se troppo moderate od eccessive.

Per quanto io credo, la legge una volta sancita, il Governo è obbligato alla sua rigorosa osservanza, non inclinando nè dall'una nè dall'altra parte; il Governo nell'esecuzione della legge non deve mai essere il rappresentante di alcuna delle parti in cui si può dividere la pubblica opinione, egli debbe essere il servo ossequioso e riverente della legge.

Se dunque queste mie osservazioni possono avere il pregio di meritare una qualche risposta o dell'Ufficio Centrale o del Ministero,

apparirà dissipato, pel l'interesse dello Stato, un dubbio, a cui la formola della legge potrebbe dar luogo.

Senatore MAURI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro della Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo innanzi tutto dichiarare che non ho inteso di raccomandare il silenzio al Senato, come pare abbia inteso l'onorevole Senatore Ferraris. Dal silenzio vostro, o signori, come dalle espresse e solenni dichiarazioni del vostro ufficio centrale, io ho argomentato la vostra approvazione a questo progetto di legge. Ma se il Senato intende discutere i principii generali a cui quel disegno s'informa, o le singole disposizioni che vi si contengono, io certo non mi vi oppongo, ed anzi lo vorrei, e mi presterei nel miglior modo che pur si possa, ad un'ampia e completa discussione, perchè desidero che questa legge apparisca al paese ed all'Europa, convalidata da tutto l'appoggio e da tutta l'autorità del Senato.

Quando poi l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale raccomandava di eseguire la legge con temperanza e con prudenza, e quando io, rispondendo a quell'invito, dichiarava che il Ministero l'avrebbe con temperanza e con prudenza eseguita, non intendeva certamente di dire che il Governo sarebbesi allontanato dal concetto della legge, che è suo dovere di applicare; ma che era proposito suo di eseguirla senza intemperanza e senza rigori, ma nel tempo stesso senza perplessità e senza rilassatezza; di eseguirla *fortiter et suaviter (ilarità)*, con fermezza e con temperanza, con quella fermezza cioè a dire, che sicura di sè medesima, del suo diritto e della sua ragione, procede serena e con calma, e a' contrasti inevitabili non aumenta, ma scema gli attriti.

Fatte queste dichiarazioni, risponderò brevemente alle osservazioni o per meglio dire ai dubbi promossi dall'onorevole Senatore Ferraris circa la esecuzione del paragrafo 4 dell'art. 2.

Se l'on. Ferraris avesse seguito tutte le fasi, che ha subito quest'articolo, e la larga discussione, cui ha dato luogo nell'altro ramo del Parlamento, io credo che avrebbe facilmente compresa la ragione di questa disposizione, e si sarebbe avveduto che le difficoltà e i dubbi

che egli moveva sulla sua esecuzione, difficilmente possono sorgere. Ed invero il concetto di quest'articolo, è di riserbare una porzione della sostanza delle case soppresse al mantenimento delle rappresentanze presso la Santa Sede degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Ora, in qual modo poteasi conseguire questo fine? Il Governo propose dapprima di conservare a ciascuno degli ordini religiosi che hanno un generale o un procuratore generale nella città di Roma, una casa per la sua rappresentanza presso la Santa Sede. Aggiungevamo però immediatamente che questa casa perdeva, come le altre, ogni personalità civile; che coloro che l'abitavano erano, come semplici associati, soggetti a tutte le leggi dello Stato; che questa associazione non aveva altra facoltà ed altro diritto se non quello di amministrare i beni, che rimanevano assegnati a quella loro comunione. Era presso a poco il sistema che nella legge del 1855 si tenne, riguardo alle case religiose soppresse.

Parve non pertanto a taluni che con quella eccezione si violasse il principio della soppressione, e si ponesse il germe della moltiplicazione dei conventi. Però la Commissione della Camera, per sfuggire a quelle obiezioni, propose di assegnare i beni delle case in cui abitualmente risiedono i generali e procuratori generali di ordini esistenti all'estero, alla Santa Sede per servire al mantenimento delle sue relazioni cogli ordini religiosi medesimi. Ma era da prevedere che la Santa Sede non avrebbe accettato quello assegno. Per evitare questa difficoltà che avrebbe potuto far apparire illusoria la disposizione, la Commissione credette opportuno di aggiungere, che il godimento temporaneo di detti beni, fosse assegnato ai generali e procuratori generali finchè durasse il loro ufficio, salva però sempre alla Santa Sede la facoltà di regolarne diversamente l'erogazione per lo scopo suddetto. E siccome a noi parve che questo fine si sarebbe potuto più facilmente conseguire, assegnando quei beni, o alle chiese già appartenenti agli ordini soppressi, se avessero carattere di enti civili, o meglio alle parrocchie nel cui territorio stava la casa soppressa, per provvedere al mantenimento di essi generali o procuratori generali, finchè durasse il loro ufficio, così presentammo, in questi sensi, un emendamento all'articolo della Commissione.

Credo superfluo di ricordare al Senato i gravi dubbi e le gravi obiezioni che suscitavano queste proposte; si temette che noi volessimo creare con esse nuovi enti ecclesiastici, ed attribuire personalità giuridica a questi generali e procuratori generali. Fu per metter fine a quelle difficoltà e quelle dubbiezze, pur mantenendo lo scopo che si voleva raggiungere, che venne proposto ed accettato questo numero 4. dell'articolo secondo, nel modo come ora leggesi nel progetto in discussione. Per esso, si è ritenuto il concetto di assegnare alla Santa Sede una rendita annua, fino a lire quattrocentomila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero.

E per provvedere al caso che la Santa Sede non accettasse o non disponesse di questo assegno, si aggiunse nell' articolo; « Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma. »

Egli è da credere, certo da sperare, che questi enti ecclesiastici vorranno ricevere cotesta rendita, accettarne l'amministrazione ed erogarla per i fini religiosi stabiliti dalla legge. Se ciò accade, allora il fine che il legislatore si proponeva, è raggiunto. Se fosse diversamente, non sarebbe nostra la colpa, se il nostro desiderio rimanesse senza effetto.

Ma, una volta che si era tolta la personalità giuridica alle case religiose, e si voleva non pertanto conservare una parte della loro sostanza al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi presso la Santa Sede, così come v'era stata consagrada finora, si doveva necessariamente trovare un ente che avesse giuridica esistenza, a cui intestare quella rendita, per addirla allo scopo cui volevasi destinare. Son questi gli enti ecclesiastici di cui parla la legge, ai quali potrà il Governo affidare l'amministrazione della rendita designata nel paragrafo 4. dell' articolo 2, fino a che la Santa Sede non ne disponga.

Nè può avere gran peso l'obiezione che a tal proposito faceva l'onorevole Senatore Ferraris, perciocchè gli enti religiosi cui sarà confidata l'amministrazione di quella somma, debbono certamente erogarla pel fine cui è destinata, ed i rappresentanti degli ordini religiosi potranno, a mio senso, pretender sem-

pre da questi enti la parte della somma per essi assegnata. E d'altronde il Pontefice come capo supremo della Chiesa, potrà, sempre che lo voglia, far cessare questo modo transitorio di amministrazione, ricevendo e disponendo della dotazione concessa con questa legge. Mi pare perciò che, sotto questo aspetto, non si possano incontrare quelle grandi difficoltà che l'onorevole Ferraris prevedeva, o quanto meno che il mezzo proposto col disegno di legge, sia il più ovvio e il più facile per riuscire all'intento che ci proponiamo.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Dopo le ragioni egregiamente esposte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, mi permetterò di soggiungere poche parole a schiarimento dei dubbi promossi dall'onorevole Senatore Ferraris.

Egli non scorge chiaro quel che debba succedere di codesta somma lasciata all'Amministrazione di enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

Che cosa ne succederà?

Ne succederà, che questi enti ecclesiastici dovendo amministrarsi secondo le norme generali, non potranno decidere della proprietà della somma stessa senza l'intervento delle autorità alle quali è commesso di esercitare su di loro una legittima vigilanza. Questi enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma, non sono altro che istituti ecclesiastici, i quali, in forza dell'articolo 434 del codice civile, sono soggetti alle leggi civili e per conseguenza debbono, secondo le norme e pratiche esistenti, render conto della loro amministrazione.

Le cose dette dall'onorevole Ministro mi pare che tolgano ogni dubbio circa l'entità delle disposizioni riguardanti la destinazione della somma di cui si tratta.

L'avvertenza da me fatta pare che debba togliere anche ogni dubbio circa ciò che possa succedere dell'amministrazione di queste somme lasciate ad enti, i quali dalla legge sono posti sotto una legittima vigilanza.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Per quanto mi siano preziosi gli ammaestramenti, che mi vengono da uomini così insigni come quelli che mi risposero, io posso assicurare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che questa volta mi riusci-

rono superflui, mentre mi erano perfettamente note le cose che egli colla consueta sua lucidità ed eloquenza venne a ripetere in questo recinto. Nè sarebbe certamente lecito ad alcuno di prendere la parola sopra questo argomento, quando egli fosse così ignaro di ciò che succede nel paese, da non conoscere nemmeno quel che fu materia e argomento di discussioni lunghe ed appassionate, dentro e fuori del Parlamento. Io dunque conosceva quello che l'onorevole Ministro si compiacque di ripetermi.

Ma sgraziatamente non fui così felice da farmi intendere sopra quello su cui io desiderava delle spiegazioni. Perchè la cosa venga posta in maggior luce, io mi rivolgerai nuovamente al signor Ministro e quindi all'onorevole Senatore Mauri, dicendo al primo che lo spediente trovato di assicurare la disponibilità di questo assegnamento di 400 mila lire ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma, non formava l'oggetto delle mie osservazioni: solo, io ne traeva argomento per domandare al signor Ministro se egli creda, che qualora quest'applicazione non si facesse giustamente, fosse per competergli in proposito una qualche ingerenza.

Io spingeva la mia indagine, concretava ancora il mio dubbio.

Qualora questo ente ecclesiastico giuridicamente esistente non faccia punto quell'applicazione che è nei voti della legge, poneva a me medesimo la domanda in qual modo il Governo crederebbe di richiamare l'ente ecclesiastico, giuridicamente esistente, alla osservanza della legge.

L'onorevole Senatore Mauri mi diceva che questi enti essendo corpi morali riconosciuti dall'art. 434 del Codice civile, essi sono sottoposti alle disposizioni della legge; e questo anche non mi era lecito d'ignorare.

Aggiungerò di più, che secondo la legge del 1867, enti ecclesiastici giuridicamente esistenti, non vi sono, per quanto io sappia, che i vescovi, i parroci, le fabbricerie e i Capitoli, e vi saranno in Roma tutti gli altri che la legge attuale vorrebbe ancora serbati; ma non è mio scopo il vedere se di questi enti ecclesiastici attualmente esistenti ve ne siano 3, 4, 5 o 50 e quali. Quello che io domandava, e che mi sembra non fosse difficile il risolvere, si era se questi enti ecclesiastici giuridicamente esistenti, ai quali

foste per affidare l'amministrazione di queste 400 mila lire, declinassero il mandato o l'eseguissero male, in qual modo, regolarmente, legalmente voi potreste sostituirli, richiamarli al loro dovere.

Ora, le regole di amministrazione a cui mi rimandava l'onorevole Senatore Mauri, sono quelle che riguardano la gestione patrimoniale, quando si tratti di vendere, di comprare, quando si tratti insomma di quegli atti di amministrazione che un corpo morale, anche ecclesiastico giuridicamente esistente non può compiere senza l'approvazione delle autorità che vi sono preposte; ma qui non si tratta di alcuno di questi atti di amministrazione, la gestione si restringe al riscuotere le 400 mila lire e questo non è atto di amministrazione patrimoniale, uno di quegli atti per cui si debba richiedere l'autorizzazione o l'approvazione di questo o di quell'altro pubblico ufficio.

L'amministrazione invece nel caso speciale è la distribuzione di queste 400 mila lire, a questo piuttosto che a quello dei rappresentanti, in questo od in quell'altro uso, conforme o disforme alla sua destinazione.

Questo io ripeto, è per sdebitar me dal rimorso di aver fatto perdere del tempo al Senato per una cosa che non avesse nè senso, nè applicazione pratica; io credo pertanto di aver rivendicato e l'uno e l'altra.

Se il signor Relatore o l'onorevole Ministro vorranno compiacersi ancora di darmi qualche altro schiarimento io l'avrò per speciale favore; se no, io mi terrò i miei dubbi non risolti quando il potrebbero e dovrebbero essere, a cautela; e vedremo poi quale ne possa, in seguito, essere il risultato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dirò ancora una parola e rimetterò poi la questione al senno del Senato.

Qui v'è una distinzione a fare; da una parte il papato, e dall'altra quegli enti ecclesiastici giuridicamente esistenti, ai quali può essere temporaneamente affidata l'amministrazione della rendita destinata al mantenimento dei generali e procuratori generali, nella loro qualità di rappresentanti delle case religiose estere.

Quanto al Papato, noi non anderemo, certo, a chiedergli conto, del modo come intende

amministrare la rendita che gli sarebbe dovuta, onde serbi intatta quella medesima forma di rapporti, che lo congiungono, come centro del cattolicesimo, alla coscienza dei fedeli, sparsi in tutto il resto del mondo.

Ma non è però lo stesso, quando l'amministrazione di cotesta rendita, sia affidata ad un altro ente religioso giuridicamente riconosciuto dallo Stato, supponiamo per esempio, ad una, o più parrocchie.

Che cosa avverrebbe, chiedo io all'onorevole Senatore Ferraris, se ad una parrocchia si assegnasse un legato, o per sovvenimento ai poveri, e per altro qualunque scopo pio o religioso?

Senza alcun dubbio tutti gli interessati avrebbero diritto d'invigilare all'esecuzione di codesto legato, e richiederne o l'adempimento, o la revocazione. Ora io credo, che qualora se ne presenti il bisogno, il provvedimento medesimo possa venir adottato nel caso di cui discutiamo.

Gli enti morali ecclesiastici, sono dinanzi alla legge civile, quel che ogni altro individuo. O ente morale, o determinato individuo che sia, quello cui si affida un mandato, una volta ch'esso lo accetti, e noi ora discutiamo in quest'ipotesi, esso ha formalmente contratto l'obbligo di eseguire quella data opera commessagli, e diretta a quel dato scopo speciale. Se manca al suo dovere o lo tradisce, la legge non deroga a se medesima in riguardo all'ente morale, e vien invocata ed eseguita al modo medesimo che si terrebbe verso un individuo qualunque.

Vede adunque l'onorevole Senatore Ferraris, che i suoi dubbi, non sono poi così gravi come egli cercava mostrarli nel suo discorso; e che noi non s'ha in fondo ragione alcuna per credere, che possa fallirsi allo scopo cui tende questa particolare disposizione della legge, o che manchi modo a garantirne l'osservanza.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

« Art. 3. I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'art. 18 della legge 13 maggio 1871.

» Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifizii sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

» La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie ai sensi del n. 3 dell'art. 2 non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Non si tema che io turbi quella dignità e quel riguardo, con cui il Senato ha accolto questa legge. Io intendo solamente di rivolgere una rispettosa osservazione ed una calda preghiera all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

In quest'articolo, come nelle precedenti leggi relative all'asse ecclesiastico, si provvede al mantenimento delle fabbriche.

Il Senato sa, ed io lo dirò per ritornarvi sopra, che all'articolo 22 si parla particolarmente del modo di mantenere i monumenti.

Se la legge speciale sulla conservazione dei monumenti nazionali, fosse venuta in discussione, io mi sarei creduto in dovere di fare alcune avvertenze: poichè non ho mai perduto occasione di raccomandare i monumenti dell'arte al Governo, e segnatamente ai due Ministri del Culto e della Istruzione pubblica.

Qui mi occorre dire solamente, che, per quanto le leggi abbiano dato quasi una guarentigia che sarebbero mantenute le fabbriche sacre, e che i monumenti sarebbero custoditi; accade che i mezzi per sopperirvi si assottigliarono tanto, che a quest'alto scopo non è stato fin qui possibile di corrispondere.

Roma ha molti monumenti dell'arte sacra; e qui più che altrove occorrerà che il Governo ponga mente alla divisione degli assegnamenti, i quali vanno a cadere sotto la sua amministrazione.

Ma qualunque siensi i meriti di Roma, la nazione intera ha diritto di ottenere una giustizia eguale su questo riguardo, e che non si degradino gli edifizii per mancanza di mantenimento. Frattanto accade, e l'onorevole Guardasigilli ben lo sa, che il Demanio è contento di farsi la sua parte nelle liquidazioni: ed è raro che spenda, salvochè trattisi di nuove costruzioni. L'amministrazione del Fondo per il Culto, strettamente provvista, corrisponde ap-

pena a quegli impegni che le sono assegnati. Ed all'onorevole Guardasigilli non si danno in bilancio fondi bastanti, per sopperire alle più incalzanti ed evidenti necessità, e persino a quegli acconciami, mancati i quali, vanno a deperire sostanzialmente gli edifizj. Perciò, dove poche lire basterebbero, le migliaia più tardi non bastano.

Pende avanti l'onorevole Guardasigilli il caso doloroso di una chiesa distinta di Sicilia, ove poche centinaia di lire potevano bastare al risarcimento del campanile; ma quel campanile, stanco di attendere le poche centinaia di lire, crollò, ed atterrò quasi intero l'edificio, ed ora la perizia richiede non meno di 25 mila lire per i restauri.

Io ho colto quest' occasione per fare, conforme dissi, una preghiera. Non toccherò la legge presente; ma dopo la legge vi sono due elementi, che potrebbero soccorrere all'uopo: vi è il regolamento ove possono introdursi acconcie istruzioni, e vi sono i bilanci ove la forza e l'intelligenza di chi amministra può meglio provvedere. Amo dunque sperare che i regolamenti, dopo questa legge, servano meglio alla economia bene intesa dell'erario, provvedendo ai mantenimenti delle fabbriche; e che il senno e la insistenza dell'onorevole Guardasigilli, da me rispettosamente eccitato, portino su questa importante materia tutte quelle utili cure che la nazione si attende da lui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Panattoni nella sua raccomandazione, fatta per altro in modo assai cortese e benevolo, ha messo insieme quattro elementi diversi, il Demanio, il Fondo del Culto, il Capitolo del Bilancio che riguarda la spesa pel mantenimento degli edifizj sacri, e la conservazione dei monumenti sacri di Roma, di cui ci occupiamo nella presente legge.

Quanto al Demanio, io ho ogni ragione per credere ch'esso, nelle condizioni in cui versa, fa da parte sua il possibile per corrispondere agli obblighi che gl'incombono.

Quanto al Fondo del Culto, bisogna confessare, o Signori, ch'esso non è in troppo buone acque. Quando oltre tutte l'altre tasse che è obbligato a pagare, gli si è imposta anche quella straordinaria del 30 per cento, s'inten-

derà di leggieri ch'esso regge a fatica sotto i pesi di cui è gravato, e non sarebbe meraviglia che, non mantenuto con grandissima economia, potesse correre il pericolo del campanile cui accennava l'onorevole Senatore Panattoni.

Quanto al capitolo del bilancio, che il Parlamento accresca i fondi, e naturalmente allora il Ministero accrescerà da parte sua le spese destinate alla conservazione degli edifizj; nelle condizioni attuali non è possibile andar più in là di quei limiti nei quali ci siamo tenuti.

Rispetto poi agli edifizj sacri di Roma, dirò che alla loro conservazione non interviene nè il Demanio, nè il Fondo del Culto, ma a ciò ha particolarmente provveduto la legge, determinando all'uopo i fondi necessari; e l'onorevole Panattoni può esser certo che il governo spiegherà tutta la sua opera e la sua cura, perchè queste dovizie storiche e queste glorie nazionali sieno scrupolosamente conservate.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 4. La facoltà data al Governo col n. 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti. »

(Approvato.)

« Art. 5. Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di comuni o provincie a cui vantaggio erano destinate. »

(Approvato.)

« Art. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizj che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case sopresse nella città di Roma e sua provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

» La assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio.

» L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

» Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda. »

(Approvato.)

« Art. 7. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1, e dalla legge presente.

» La rendita sarà intestata all'ente, cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta, fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. I dubbi che sto per sottoporre al Senato non sono di molto alta portata, e perciò spero di avere consenziente l'onorevole signor Ministro.

Nell'ultimo inciso di questo articolo che dice: *Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili*. I diritti dei terzi per me, si intendono quelli anteriori alla presente legge; e la dichiarazione di *inalienabilità* comprende anche tutti gli atti di alienazioni minori, cioè qualunque atto, per cui la proprietà venga ad essere vincolata e distrutta, anche temporaneamente, come *pegni, ipoteche* e simili.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si intende, è evidente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'art. 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

1. I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'art. 18 della legge 7 luglio 1866;

2. Gli edifizii destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità;

3. I fabbricati dei conventi di cui il comune e la provincia di Roma facciano domanda a sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombramento contemplato dall'articolo 6 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per decreto reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

» Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'art. 26 della legge del 7 luglio 1866. Di questa commissione faranno parte anche due membri del consiglio provinciale di Roma nominati dal consiglio stesso.

» La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei contabili demaniali, e per le riscossioni e pagamenti, dei tesorieri dello Stato. »

(Approvato.)

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato in nome dei Ministri delle Finanze e dell'Interno: Un progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà in Roma, di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro; ed un altro progetto di legge in nome del Ministro delle Finanze per la spesa straordinaria per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali.

Un terzo progetto di legge in nome del Ministro degli Affari Esteri, concernente una convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico firmata addì 11 maggio 1873.

Tutti e tre questi progetti di legge, sono già stati discussi dall'altro ramo del Parlamento e prego il Senato di volerli esaminare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro, della presentazione di questi tre progetti che, verranno stampati e distribuiti agli uffici ed alla Commissione di finanza.

Domando al Senato se vuole accordare l'urgenza chiesta dal signor Ministro.

(L'urgenza è accordata.)

Si procede ora allo spoglio della votazione.

Risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 13 novembre 1853, sull'avanzamento nell'esercito.

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Abrogazione della legge 28 giugno 1866, sul riordinamento del Corpo sanitario, e modifica-

zione della legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici.

Votanti	85
Favorevoli	71
Contrari	14

(Il Senato approva.)

Riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Stipendii ed assegnamenti fissi degli ufficiali della truppa, e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della Guerra.

Votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta alle 2 pel seguito della discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose, e di quegli altri progetti che saranno all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

